

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/391 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente il contenuto della segnalazione di regolamenti internalizzati

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 65 del 10 marzo 2017)

Pagina 44, considerando 6:

anziché: «L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).»

leggasi: «L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).»

Rettifica del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173 del 12 giugno 2014)

Pagina 141, titolo VIII:

anziché: «PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA UNA SUCCURSALE DA PARTE DI IMPRESE DI PAESI TERZI»

leggasi: «PRESTAZIONE DI SERVIZI ED ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DA PARTE DI IMPRESE DI PAESI TERZI CON O SENZA UNA SUCCURSALE SECONDO UNA DECISIONE DI EQUIVALENZA.»

Rettifica del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 317 del 4 novembre 2014)

Pagina 43, articolo 5, paragrafo 1:

anziché: «1. Per le finalità di cui all'articolo 4, una valutazione dei rischi è effettuata in relazione all'attuale e potenziale delle specie esotiche invasive, e include i seguenti elementi:»

leggasi: «1. Per le finalità di cui all'articolo 4, una valutazione dei rischi è effettuata in relazione all'areale attuale e potenziale delle specie esotiche invasive, tenendo conto degli elementi seguenti:».
